

Gazzetta ufficiale C 431

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno

14 novembre 2022

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 431/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10763 — NORDEA / TOPDANMARK LIV HOLDING) ⁽¹⁾	1
2022/C 431/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10887 — INEOS / SINOPEC / JV) ⁽¹⁾	2
2022/C 431/03	Avvio di procedura (Caso M.10646 — MICROSOFT / ACTIVISION BLIZZARD) ⁽¹⁾	3

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 431/04	Tassi di cambio dell'euro — 11 novembre 2022	4
---------------	--	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 431/05	Informazioni vincolanti in materia di origine	5
---------------	---	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2022/C 431/06	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piatti a bulbo originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia	11
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2022/C 431/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10859 – TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG) ⁽¹⁾	24
---------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2022/C 431/08	Pubblicazione di una domanda di modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	26
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10763 — NORDEA / TOPDANMARK LIV HOLDING)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 431/01)

Il 18 ottobre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10763. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10887 — INEOS / SINOPEC / JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 431/02)

Il 25 ottobre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10887. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Avvio di procedura**(Caso M.10646 — MICROSOFT / ACTIVISION BLIZZARD)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 431/03)

L'8 novembre 2022 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.10646 — MICROSOFT / ACTIVISION BLIZZARD, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 novembre 2022

(2022/C 431/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0308	CAD	dollari canadesi	1,3698
JPY	yen giapponesi	143,89	HKD	dollari di Hong Kong	8,0758
DKK	corone danesi	7,4384	NZD	dollari neozelandesi	1,7020
GBP	sterline inglesi	0,87538	SGD	dollari di Singapore	1,4199
SEK	corone svedesi	10,7241	KRW	won sudcoreani	1 359,20
CHF	franchi svizzeri	0,9844	ZAR	rand sudafricani	17,7944
ISK	corone islandesi	148,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,3267
NOK	corone norvegesi	10,2635	HRK	kuna croata	7,5445
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 979,45
CZK	corone ceche	24,278	MYR	ringgit malese	4,7700
HUF	fiorini ungheresi	402,08	PHP	peso filippino	59,106
PLN	zloty polacchi	4,6765	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,8940	THB	baht thailandese	37,088
TRY	lire turche	19,0987	BRL	real brasiliano	5,5147
AUD	dollari australiani	1,5459	MXN	peso messicano	20,0239
			INR	rupia indiana	83,2253

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni vincolanti in materia di origine

(2022/C 431/05)

Elenco delle autorità designate dagli Stati membri e dal Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord a ricevere domande relative a informazioni vincolanti in materia di origine o a rilasciare dette informazioni

Stato membro	Autorità doganale	Telefono	E-mail:
BELGIO			
Origine non preferenziale	Service Public Fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale bâtiment Atrium C Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles Belgique Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie City Atrium C Vooruitgangsstraat 50 1210 Brussel België	+32 22778467 +32 22776522 +32 22776211	Origine.oorsprong@economie.fgov.be
Origine preferenziale	Service Public Fédéral Finances Service Public Fédéral Finances Administration générale des Douanes et Accises OPERATIONS Composante Centrale-Douane 1 North Galaxy — Tour A/11 Boulevard du Roi Albert II, 33 — boîte 372 1030 Bruxelles Belgique Federale Overheidsdienst Financiën Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen OPERATIES Centrale Component-Douane 1 North Galaxy — Toren A11 Koning Albert II — laan 33, bus 372 1030 Brussel België	+32 25760295 +32 25786794	Da.ops.douane1@minfin.fed.be

Stato membro	Autorità doganale	Telefono	E-mail:
BULGARIA	National Customs Agency Central Customs Directorate 47, G.S.Rakovski street BG-1040 Sofia	+359 298594148 +359 298594036	origin@customs.bg
CROAZIA	Customs Directorate of the Ministry of Finance of the Republic of Croatia Central Office Sector for customs Systems Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske Središnji ured Sektor za carinsku sustav Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo Alexandera Von Humboldta 4a, 10000 Zagreb	+385 16211308 +385 16211321	podrijetlo@carina.hr origin@carina.hr
REPUBBLICA CECA	Celní úřad pro Olomoucký kraj Oddělení – Závazných informací Blanická 19 772 71 Olomouc	+420 585111111	podatelna580000@cs.mfcr.cz
DANIMARCA	Toldstyrelsen Toldbodvej 8 DK-6330 Padborg	+45 72221212 +45 72382641	oprindelse@toldst.dk
GERMANIA			
Origine preferenziale e origine non preferenziale, nella misura in cui l'ultima fase di lavorazione o trasformazione avviene al di fuori dell'UE o nel caso di beni per i quali esistono organizzazioni comuni di mercato secondo cui la concessione di benefici dipende dall'origine non preferenziale determinata.	Hauptzollamt Hannover Waterloostraße 5 30169 Hannover	+49 5111012480	poststelle.vzta-hza-hannover@zoll. bund.de

Stato membro	Autorità doganale	Telefono	E-mail:
Origine non preferenziale nella misura in cui i beni sono interamente ottenuti nell'UE o sono prodotti o sottoposti a lavorazione o trasformazione nell'UE. Ciò non si applica ai beni per i quali esistono organizzazioni comuni di mercato secondo cui la concessione di benefici dipende dall'origine non preferenziale determinata.	Industrie- und Handelskammern Deutscher Industrie- und Handelskammer Breite Straße 29 10178 Berlin	+49 30203082321	behm.steffen@dihk.de info@dihk.de
IRLANDA	Office of the Revenue Commissioners Classification, Origin and Valuation Section Customs Division St Conlon's Road Nenagh County Tipperary	+353 6744260	origin&valuationsection@revenue.ie
ESTONIA	Maksu-ja Tolliamet Tolliosakond Lõdõtsa 8A 15176 Tallinn	+372 6762607	emta@emta.ee
GRECIA	Hellenic Republic Independent Authority for Public Revenue General Directorate of Customs and Excise Directorate of Tariff Issues, Special Procedures and Reliefs Section B Tariff Preferential Regimes & Origin 10, Karageorgi Servias Str. 101 84 Athens Ελληνική Δημοκρατία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών Τμήμα Β Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων και Καταγωγής Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα	+30 2106987487 +30 2106987493 +30 2106987541 +30 2106987513 +30 2106987486	d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

Stato membro	Autorità doganale	Telefono	E-mail:
SPAGNA	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Avda. Llano Castellano, 17 28071 Madrid	+34 917289854/55/35	gestionaduanera@correo.aeat.es
FRANCIA	Direction Régionale des Douanes Service de l'Origine 8, rue de Rabanesse BP 10430 63012 Clermont-Ferrand Cedex 1	+33 970272863	somif-rco@douane.finances.gouv.fr
ITALIA	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Dogane Ufficio origine e valore Via Mario Carucci, 71 00143 Roma	+39 0650245216	dir.dogane.origine@adm.gov.it
CIPRO	Department of Customs and Excise Ministry of Finance M. Karaoli Str. 1096 Nicosia Postal address: Customs Headquarters 1440 Nicosia Τμήμα Τελωνείων Υπουργείο Οικονομικών Μ. Καραολή 1096 Λευκωσία Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχιτελωνείο 1440 Λευκωσία	+357 22601665 +357 22601703	headquarters@customs.mof.gov.cy
LETTONIA	State Revenue Service of the Republic of Latvia National Customs Board Talejas Street 1 Riga, LV-1978 Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde Talejas iela 1, Rīga, LV-1978	+371 67121007 +371 67121011	MP.lietvediba@vid.gov.lv

Stato membro	Autorità doganale	Telefono	E-mail:
LITUANIA	Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto g. 1 01105 Vilnius	+370 52666067 +370 52327480	muitine@lrmuitine.lt
LUSSEMBURGO	Direction des douanes et accises Division TAXUD BP 1605 1016 Luxembourg	+352 28182325 +352 28182347	TAXUD@do.etat.lu
UNGHERIA	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézet Hősök fasora 20-24 1163 Budapest	+36 14022233	szi@nav.gov.hu
MALTA	Customs Department Lascaris Wharf Valletta. CMR02	+356 25685186	saviour.grima@gov.mt
PAESI BASSI	Belastingdienst/Douane Arnhem Landelijk Oorsprong Team PB 3070 6401 DN HEERLEN The Netherlands	+31 881534780	helpdesk.oorsprongszaken@douane.nl
AUSTRIA	Bundesministerium für Finanzen Johannesgasse 5 1010 Wien	+43 151433/504189	origin@bmf.gv.at
POLONIA	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dział Wiążących Informacji ul. Erazma Ciołka 14 A 01-443 Warszawa	+48 225104652	wip.ias.warszawa@mf.gov.pl
PORTOGALLO	Autoridade Tributária e Aduaneira Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira Rua de Alfândega n° 5 r/c 1149-006 Lisboa	+351 218813765	dsta@at.gov.pt
ROMANIA	Ministerul Finanțelor Autoritatea Vamală Română Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bloc 5, sector 6 București, CP 060305	+40 213155858 +40 213155859 +40 213137969 +40 213141170	origine@customs.ro
SLOVENIA	Generalni carinski urad Šmartinska 55 1523 Ljubljana	+386 14783921	ana.macek@gov.si

Stato membro	Autorità doganale	Telefono	E-mail:
SLOVACCHIA	Colný úrad Bratislava Miletičova 42 824 59 Bratislava 26	+421 250263963 +421 250263960	martin.strbik@financnasprava.sk sylvia.halaszova@financnasprava.sk
FINLANDIA	Tulli PL 512 FI-00101 Helsinki Tullen PB 512 FI-00101 Helsingfors	+358 2955200	origin@tulli.fi
SVEZIA	Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm	+46 771520520	tullverket@tullverket.se
REGNO UNITO (per quanto riguarda l'Irlanda del Nord)	HM Revenue & Customs Excise, Customs, Stamps and Money Duty Liability Team 10th Floor South-East Alexander House 21 Victoria Avenue Southend-on-Sea Essex SS99 1AA		dutyliability.policy@hmrc.gov.uk

V

(Avvisi)

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE****COMMISSIONE EUROPEA****Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piatti a bulbo
originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia**

(2022/C 431/06)

La Commissione europea (la «Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di piatti a bulbo originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC») e della Turchia sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio ⁽²⁾ all'industria dell'Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 30 settembre 2022 da Laminados Losal S.A.U. (il «denunciante»), per conto dell'industria dell'Unione di piatti a bulbo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della denuncia e l'analisi del livello di sostegno alla denuncia da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso delle parti interessate al fascicolo.

2. Prodotto oggetto dell'inchiesta

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»).

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ⁽³⁾.

3. Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario della RPC e della Turchia (i «paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216 50 91 10). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva la loro possibile modifica in fasi successive del procedimento. La definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta di cui al punto 2 stabilisce l'ambito della presente inchiesta.

Per quanto riguarda la RPC, il denunciante sostiene che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

⁽³⁾ I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per comprovare le asserzioni di distorsioni significative, il denunciante si è avvalso delle informazioni contenute nel «Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC» del 20 dicembre 2017 ⁽⁴⁾ (la «relazione per paese»). Il denunciante ha fatto riferimento in particolare a distorsioni che interessano il settore dell'acciaio, dal momento che l'acciaio costituisce la principale materia prima per i piatti a bulbo, e ai capitoli riguardanti le distorsioni generali in termini di terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera. Il denunciante ha inoltre affermato che alcune distorsioni sono da ricondurre all'intervento dello Stato nell'economia in generale e più specificatamente nell'industria siderurgica, all'assenza e a un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Il denunciante si è anche basato sulle risultanze della Commissione in varie recenti inchieste antidumping sui prodotti d'acciaio ⁽⁵⁾ (che costituisce la principale materia prima per i piatti a bulbo). Infine il denunciante ha fatto riferimento al 13° e al 14° piano quinquennale cinese per l'acciaio, e in particolare al piano per l'adeguamento e il potenziamento dell'industria siderurgica che si concentra sui cambiamenti strutturali che devono essere effettuati sul versante dell'offerta per affrontare il problema dell'eccesso di capacità. Il 13° piano quinquennale afferma, tra l'altro, che la costruzione navale è un'attività sostenuta dal piano e che tale industria è considerata strategica.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di dumping da parte della RPC si basa su un confronto tra un valore normale, calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto per l'esportazione nell'Unione.

I margini di dumping calcolati in base a tale confronto sono significativi per la RPC.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio ⁽⁶⁾.

L'asserzione di dumping messo in atto dalla Turchia si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto per l'esportazione nell'Unione. Il denunciante ha inoltre calcolato il valore normale (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti) e lo ha confrontato con il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto per l'esportazione nell'Unione.

I margini di dumping calcolati in base a tali confronti sono significativi per la Turchia.

4. **Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità**

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dai paesi interessati sono aumentate in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova adottati dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale e/o la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest'ultima.

⁽⁴⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 20 dicembre 2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145), del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 del 8.4.2020, pag. 3).

⁽⁶⁾ Anche i documenti citati nella relazione per paese possono essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

5. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell'inchiesta originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione.

In caso affermativo l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia o no nell'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento di base.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ⁽⁷⁾ che può applicarsi al presente procedimento.

5.1. *Periodo dell'inchiesta e periodo in esame*

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 (il «periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta (il «periodo in esame»).

5.2. *Osservazioni sulla denuncia e sull'apertura dell'inchiesta*

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3. *Procedura di determinazione del dumping*

I produttori esportatori ⁽⁸⁾ del prodotto oggetto dell'inchiesta dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1. *Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta*

5.3.1.1. Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nei paesi interessati

a) Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dei paesi interessati oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi («TRON») al seguente indirizzo: (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD691_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER). Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.

⁽⁷⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

⁽⁸⁾ Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto dell'inchiesta e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità dei paesi interessati e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti dei paesi interessati, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640>

Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità di tali paesi.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito al punto 5.3.1.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione ^(*).

b) Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640>. La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale dovrebbero tuttavia tenere presente che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.3.2. *Procedura supplementare relativa alla RPC*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

^(*) A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella denuncia, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti, nonché, se del caso, alla selezione di un paese terzo rappresentativo appropriato che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. Le parti interessate all'inchiesta avranno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni sulla nota, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e).

Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se in tali paesi terzi vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC se il prodotto oggetto dell'inchiesta venga fabbricato e venduto in tali paesi terzi e se siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un possibile paese terzo rappresentativo appropriato è la Turchia.

Nel contesto di questo esercizio la Commissione invita tutti i produttori della RPC a fornirle le informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD691_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.

Inoltre la presentazione delle informazioni fattuali per valutare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubbliche prontamente accessibili.

5.3.3. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto dell'inchiesta dai paesi interessati nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁰⁾ Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽¹¹⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione in merito al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla notifica della decisione in merito al campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640>

5.4. **Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta**

L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell'Unione ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà un questionario a disposizione dei produttori noti dell'Unione e/o delle associazioni note di produttori dell'Unione, vale a dire: Laminados Losal S.A.U. e Olifer S.R.L.

I produttori dell'Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

I produttori dell'Unione e le associazioni rappresentative non indicati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640>

5.5. **Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione**

Qualora venga accertata l'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni che indichino se l'istituzione di misure sia contraria all'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640>. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.6. **Parti interessate**

Per poter partecipare all'inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.

I produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina ⁽¹²⁾.

5.7. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.

Qualsiasi domanda di audizione deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

- affinché un'audizione possa svolgersi prima del termine previsto per l'istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l'audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;
- dopo la fase delle risultanze provvisorie la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l'audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo;
- nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

⁽¹²⁾ In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (*Trade Service Desk*) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

5.8. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») ⁽¹³⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della DG Commercio: <https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754ffec6/library/c8672a13-8b83-4129-b94c-bfd1bf27eaac/details>. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

- TRADE-AD691-BULB-FLAT-DUMPING-China@ec.europa.eu (per i produttori esportatori cinesi)
- TRADE-AD691-BULB-FLAT-DUMPING-TURKIYE@ec.europa.eu (per i produttori esportatori turchi)
- TRADE-AD691-BULB-FLAT-INJURY@ec.europa.eu

⁽¹³⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

6. Calendario dell'inchiesta

L'inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi, ma comunque non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull'esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate saranno informate del fatto che non saranno istituiti dazi mediante un documento informativo quattro settimane prima della scadenza del termine previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.

7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

- le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;
- le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l'inchiesta;
- al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

- le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;
- le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;
- le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9. **Proroga dei termini specificati nel presente avviso**

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata adducendo motivi validi.

In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10. **Omissa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omissa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. In tal caso, la parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11. **Consigliere-auditore**

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la/e parte/i interessata/e e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le parti interessate sono invitate a seguire i calendari stabiliti al punto 5.7 del presente avviso anche per quanto riguarda le domande di intervento, comprese le audizioni, del consigliere-auditore. Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754ffec6/library/cef4ace2-299e-4e29-a17e-d450f34a23a5/details>

—

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Versione sensibile |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile dalle parti interessate |
| (barrare la casella corrispondente) | |

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI PIATTI A BULBO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DELLA TURCHIA

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3. dell'avviso di apertura.

La versione *sensibile* e la versione *consultabile dalle parti interessate* devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese e/o dalla Turchia, nel periodo dell'inchiesta, del prodotto oggetto dell'inchiesta quale definito nell'avviso di apertura.

	Volume in tonnellate	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta (di qualsiasi origine)		
Importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Repubblica popolare cinese		
Importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Turchia		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Turchia		

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10859 – TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 431/07)

1. In data 3 novembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Trafigura Group Pte Limited («Trafigura», Singapore);
- Ecobat Resources Stolberg GmbH («ERS», Germania), attualmente controllata da Ecobat LLC («Ecobat», Germania).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

Trafigura acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di ERS.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Trafigura è un commerciante indipendente di materie prime specializzato nei mercati del petrolio, dei minerali e dei metalli a livello mondiale;
- ERS possiede un impianto di fusione del piombo a Stolberg (Germania), che produce piombo metallico e altri metalli di base e preziosi, tra cui argento dorato e acido solforico, recuperati come sottoprodotti del processo di fusione del piombo.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10859 – TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 431/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Emmental français est-central»

N. UE: PGI-FR-9180-AM01 – 16.04.2021

DOP () IGP (X)

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo

Syndicat des Fabricants et Affineurs d'Emmental Traditionnel (SFAET)
26 rue Proudhon – 25000 Besançon

Tel. +33 381834613

E-mail: emmentalgrandcru.labelrouge@gmail.com

Il gruppo è costituito da tutti i produttori di latte e da tutti i trasformatori dell'indicazione geografica protetta «Emmental français est-central» e ha pertanto un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2. Stato membro o paese terzo

Francia

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- Nome del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di produzione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

- Legame
- Etichettatura
- Altre: aggiornamento dei recapiti del servizio competente dello Stato membro e del gruppo richiedente, aggiornamento dei riferimenti alle strutture di controllo, aggiornamento dei requisiti nazionali (punti principali da controllare).

4. **Tipo di modifica**

- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. **Modifica (modifiche)**

5.1. **Descrizione del prodotto**

Riguardo alla presentazione del prodotto grattugiato è stata aggiunta la frase: «*confezionato in sacchetto, nel quale i filamenti di formaggio grattugiato sono ben distaccati e non agglomerati.*» Questa frase è presente nel disciplinare vigente ma figura nel capitolo relativo agli elementi che provano l'origine del prodotto nella zona geografica, cioè in una sezione inappropriata per un elemento che riguarda la descrizione del prodotto.

Il paragrafo corrispondente ai diversi tipi di presentazione è modificato anche nel documento unico e spostato al punto 3.5.

5.2. **Zona geografica**

La zona geografica, che nel disciplinare in vigore comprende 13 dipartimenti, è ridotta a sei dipartimenti, vale a dire il Doubs, la Haute-Marne, la Haute-Saône, il Jura, il Territoire de Belfort e i Vosges. Non fanno più parte della zona geografica i dipartimenti dell'Ain, della Côte d'Or, della Haute-Savoie, dell'Isère, del Rhône, della Saône-et-Loire e della Savoie.

A seguito della riduzione, la zona geografica così modificata permette di rafforzare il legame con il territorio dell'IGP e risulta caratterizzata da condizioni climatiche più omogenee.

Dal 2006 tutti gli operatori autorizzati alla produzione del latte, alla fabbricazione e alla stagionatura del prodotto «Emmental français est-central» sono situati nella zona geografica ridimensionata, quale definita nel progetto di modifica del disciplinare.

Tale modifica è introdotta in modo analogo nel documento unico.

5.3. **Prova dell'origine**

La frase «*Ogni operatore che intenda partecipare in tutto o in parte alla produzione di cui al disciplinare è tenuto a identificarsi presso il gruppo ai fini della relativa autorizzazione, che va ottenuta prima di qualsiasi attività di produzione.*» è aggiunta all'inizio del capitolo per richiamare l'obbligo per ogni operatore di manifestarsi prima di iniziare la produzione, onde consentire la verifica da parte delle strutture di controllo. Tale integrazione non incide sul documento unico.

5.4. **Metodo di produzione**

5.4.1. *Produzione lattiera - Alimentazione della mandria da latte*

5.4.1.1. **Alimenti vietati**

Il disciplinare vigente vieta alcuni alimenti nell'alimentazione della mandria da latte (vacche in lattazione e vacche in asciutta). È introdotto il divieto relativo agli alimenti contenenti materie prime, additivi e coadiuvanti tecnologici derivati da organismi geneticamente modificati (OGM). La presenza di materie prime e additivi derivati da organismi geneticamente modificati nell'alimentazione della mandria da latte rappresenta infatti un rischio, diretto o indiretto, per la salute dei consumatori e per l'ambiente.

È aggiunto anche il divieto sui «prodotti provenienti da oli di palma e di palmisti in qualsiasi forma» in quanto tali prodotti sono ritenuti inadatti data la controversia di cui sono oggetto.

Inoltre, per escludere qualsiasi ambiguità nella formulazione, è specificato che gli alimenti elencati sono vietati sia per l'alimentazione di base che per quella complementare.

Tutte le suddette modifiche sono inserite nel documento unico al punto 3.3.

5.4.1.2. Alimentazione di base

Nel disciplinare in vigore è previsto che l'alimentazione di base della mandria da latte sia costituita da erba e da fieno. Gli animali devono essere allevati secondo i tradizionali cicli di alternanza tra pascolo e stabulazione.

In aggiunta è indicato che oltre all'erba, al fieno e al fieno di secondo taglio, l'alimentazione di base comprende tutti i foraggi grossolani distribuiti verdi o essiccati. L'alimentazione comprende anche i tuberi vegetali e le barbabietole. I foraggi somministrati non devono tuttavia essere compresi nell'elenco degli alimenti vietati.

Tale disposizione è inserita anche al punto 3.3 del documento unico.

È specificato che il rapporto del 50 % della razione totale in erba e fieno deve essere inteso come la sostanza secca minima della razione totale apportata con l'alimentazione di base.

Tale modifica è inserita anche al punto 3.3 del documento unico.

È aggiunto inoltre che i foraggi che costituiscono l'alimentazione di base delle vacche da latte provengono al 100 % dalla zona geografica dell'IGP. Uno dei principali obiettivi della domanda di modifica del disciplinare è il rafforzamento del legame del prodotto con il territorio. Le caratteristiche organolettiche sono influenzate dalla microflora del latte e la biodiversità di tale microflora dipende a sua volta dalla natura dei pascoli e dai foraggi somministrati agli animali. Le caratteristiche del latte proveniente dalle aree prative della zona geografica si distinguono per un tasso di materia proteica più elevato rispetto a quanto osservato in media in tutto il restante territorio francese. Questa peculiarità è accentuata allorché il disciplinare vieta qualsiasi apporto di foraggi provenienti dall'esterno della zona geografica.

Tale modifica è inserita al punto 3.3 del documento unico.

Il termine «stabulazione» può essere soggetto a interpretazione ed è sostituito nel disciplinare dalla definizione «struttura destinata all'allevamento».

5.4.1.3. Pascolo

Il disciplinare in vigore impone una durata minima di pascolo di cinque mesi. Questo requisito è esteso a sei mesi. È stato inoltre aggiunto che, durante il periodo del pascolo, ogni azienda deve disporre di almeno 30 are di superficie prativa, per il consumo a fresco, per vacca in lattazione, di cui almeno 20 are siano accessibili dal luogo di mungitura e destinate al pascolo.

Il pascolo obbligatorio e la valorizzazione dei prati costituiscono infatti un elemento importante del disciplinare. I pascoli sono caratterizzati da una grande diversità botanica e microbica e il mantenimento dei cicli tradizionali di pascolo e di fienagione favorisce la biodiversità di tali superfici prative.

Le suddette disposizioni sono inserite al punto 3.3 del documento unico.

5.4.1.4. Distribuzione degli alimenti alla mangiatoia

Nel disciplinare vigente è stata inserita una disposizione in cui è specificato che qualora altri animali diversi dalle vacche da latte siano presenti nella stessa stalla (medesima struttura) e ricevano alimenti non autorizzati per le vacche da latte, tali animali devono essere tenuti entro un recinto separato dal resto della stalla.

In effetti il disciplinare vieta varie materie prime per l'alimentazione della mandria da latte, il che presuppone il fatto che la mandria da latte sia separata da altre mandrie presenti nell'azienda, in particolare per quanto attiene alle strutture destinate all'allevamento. Tale disposizione permette nello specifico di evitare che gli alimenti somministrati alla mandria da latte siano contaminati da materie prime non autorizzate, soprattutto da prodotti fermentati, e rende il controllo più facile.

Questa modifica non incide sul documento unico.

5.4.1.5. Modalità di distribuzione degli alimenti

Nel disciplinare è specificato che i foraggi secchi (fieno, fieno di secondo taglio) destinati alle vacche da latte (comprese le vacche in asciutta) non devono essere bagnati prima della distribuzione e durante la stessa. Nel caso in cui alle vacche da latte siano somministrati tuberi o barbabietole, i residui devono essere smaltiti al massimo entro 24 ore dalla distribuzione.

La stessa precisazione è aggiunta anche al punto 3.3 del documento unico.

5.4.1.6. Alimentazione complementare

È stato specificato che, ad eccezione dei melassi e delle borlande da barbabietola, gli alimenti complementari sono distribuiti in forma disidratata o inerte.

Questo capitolo stabilisce l'elenco delle materie prime e degli additivi autorizzati nell'alimentazione complementare della mandria da latte. La classificazione è modificata per corrispondere alla nomenclatura di cui alla normativa europea in vigore (regolamento (UE) n. 68/2013). I titoli delle voci sono modificati di conseguenza.

La precedente voce «1 - Cereali: loro prodotti e sottoprodotti» è sostituita dalla voce «1 - Cereali e prodotti derivati» in conformità della nomenclatura vigente. All'elenco delle materie prime attualmente autorizzate è stato aggiunto il sorgo. Il sorgo costituisce un'alternativa al granturco e non presenta alcuna controindicazione per l'alimentazione della mandria da latte.

La precedente voce «2 - Semi o frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti» è rinominata «2 - Semi oleosi, frutti oleosi e prodotti derivati» in base alla nomenclatura in vigore.

La palma è soppressa dall'elenco delle materie prime attualmente autorizzate sotto forma di semi, olio o pannelli. È stato specificato che tutte le materie prime autorizzate possono essere incorporate sotto forma di oli e materie grasse.

La precedente voce «3 - Semi di leguminose» è rinominata «3 - Semi di leguminose e prodotti derivati» in conformità della nomenclatura vigente.

La precedente voce «4 - Prodotti della fabbricazione dello zucchero» è rinominata «4 - Tuberi, radici e loro prodotti derivati» come da nomenclatura in vigore. All'elenco delle materie prime attualmente autorizzate sono aggiunte:

- la borlanda liquida di barbabietola;
- le polpe disidratate di bietola (già autorizzate nella sezione «6 - Foraggi disidratati» dell'attuale disciplinare) e di tuberi;
- le proteine di patate.

Le proteine di patate sono già autorizzate in un'altra voce del disciplinare vigente.

La materia prima «canna da zucchero» è ora riportata alla voce «7 - Altri vegetali, alghe e prodotti derivati».

La precedente voce «5 - Foraggi disidratati» è rinominata «6 - Foraggi, foraggi grossolani e prodotti derivati» in conformità della nomenclatura vigente. All'elenco delle materie prime attualmente autorizzate sono aggiunte le graminacee e le leguminose disidratate. Il fieno di graminacee e di leguminose per l'alimentazione della mandria da latte è già consentito in base al disciplinare in vigore. L'autorizzazione è estesa all'uso delle stesse colture foragere allo stato disidratato o sotto forma di prodotti derivati nei concentrati proteici.

La precedente voce «6 - Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti» è rinominata «7 - Altri vegetali, alghe e prodotti derivati» conformemente alla nomenclatura in vigore.

La voce 7 e la tabella degli additivi autorizzati dal disciplinare vigente sono sostituite da tre nuove voci ai fini dell'adeguamento all'attuale nomenclatura europea. Le tre categorie sono indicate di seguito.

- Categoria 11: minerali e prodotti derivati.
- Categoria 12: (sotto)prodotti della fermentazione di microrganismi – cfr. la modifica 13 per le borlande.

- Additivi e coadiuvanti tecnologici (cfr. l'elenco semplificato degli additivi autorizzati in base ai regolamenti (CE) n. 1831/2003 e (UE) 2019/962).

Le modifiche suddette che non alterano le caratteristiche del prodotto non incidono sul documento unico.

5.4.1.7. Regimi alimentari delle vacche da latte

I regimi alimentari sono aggiornati in base alle modifiche sopra descritte:

- incremento della durata minima del pascolo da cinque a sei mesi;
- sostituzione dell'espressione «erba e/o fieno e/o fieno di secondo taglio» con «alimentazione di base».

L'espressione «per il mantenimento degli animali in buona salute», ritenuta inutile, è soppressa.

Tale modifica, che non altera le caratteristiche del prodotto, non incide in alcun modo sul documento unico.

5.4.2. Caseifici - Stoccaggio e raccolta del latte

La frase «*La tracciabilità del latte raccolto dai caseifici deve essere garantita. I caseifici mantengono aggiornato un registro riguardante la raccolta.*» è soppressa in quanto non pertinente all'interno del capitolo «Metodo di ottenimento».

Tale modifica non incide sul documento unico.

5.4.3. Caseifici - Ciclo di fabbricazione

La frase «*I laboratori di fabbricazione devono essere situati nella zona geografica definita al punto 3.*» è soppressa trattandosi della ripetizione di un obbligo di cui al capitolo riguardante la delimitazione della zona geografica.

La frase «*Il latte impiegato per la fabbricazione deve provenire obbligatoriamente da aziende autorizzate, conformi al disciplinare.*» è soppressa trattandosi della ripetizione di un obbligo di cui al capitolo riguardante la delimitazione della zona geografica.

Il paragrafo «*Ai fini di un controllo costante della filiera, occorre garantire la tracciabilità dell'«Emmental français est-central» in modo che sia possibile conoscere l'origine del latte impiegato ed effettuare il controllo del prodotto durante tutte le fasi della sua fabbricazione. Il sistema deve inoltre consentire l'ulteriore identificazione delle forme prodotte.*» è rimosso dal capitolo «Metodo di ottenimento» per essere spostato nel capitolo relativo agli elementi che provano l'origine del prodotto nella zona geografica, ritenuto più appropriato.

Le suddette modifiche non incidono sul documento unico.

5.4.4. Caseifici - Fabbricazione

È introdotta una precisazione a conferma del divieto dell'uso di qualsiasi conservante oltre al sale.

È indicato in aggiunta che nessuno degli ingredienti e dei coadiuvanti tecnologici deve derivare da organismi geneticamente modificati. Questa scelta è giustificata da una valutazione dei rischi per i consumatori e per l'ambiente ancora incompleta.

La durata massima di mantenimento della temperatura della cagliata (90 minuti) è rimossa poiché priva di rilevanza sotto l'aspetto tecnologico o qualitativo.

Il paragrafo «*Tutti i requisiti relativi alle condizioni di raccolta del latte, di ricevimento e stoccaggio del latte presso il caseificio e di fabbricazione devono essere sotto il controllo del responsabile di produzione. Tutte le schede che riportano i dati di fabbricazione devono essere conservate per un periodo di tre anni.*» è soppresso dal capitolo «Metodo di ottenimento» per essere spostato nel capitolo relativo agli elementi che provano l'origine del prodotto nella zona geografica, ritenuto più appropriato.

Tali modifiche non incidono sul documento unico.

5.4.5. Laboratori di stagionatura – Durata della stagionatura dei formaggi

La frase «*I laboratori di fabbricazione devono essere situati nella zona geografica definita al punto 3.*» è soppressa trattandosi della ripetizione di un obbligo di cui al capitolo riguardante la delimitazione della zona geografica.

Questa modifica non incide sul documento unico.

5.5. **Legame**

Il capitolo «Elementi che giustificano il legame con la zona geografica» è stato interamente riscritto al fine di evidenziare il legame con la zona geografica in modo più sintetico.

È aggiunta la seguente frase introduttiva: «*Il legame con l'«Emmental français est-central» si fonda sulla sua qualità specifica.*»

Il riferimento al massiccio alpino è rimosso poiché tale rilievo non fa più parte della zona geografica delimitata.

La specificità del prodotto contiene gli elementi indicati al capitolo «Descrizione del prodotto».

La riscrittura del capitolo, che non modifica il legame, riguarda anche il documento unico.

5.6. **Etichettatura**

A norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 è stato aggiunto che la denominazione del prodotto e il simbolo dell'Unione devono figurare nello stesso campo visivo. In tal senso, la frase: «*Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari, l'etichettatura deve comprendere la denominazione registrata del prodotto e il simbolo IGP dell'Unione europea nello stesso campo visivo.*» sostituisce la frase «*La denominazione «Emmental français est-central» e il logo europeo IGP sono obbligatori nell'etichettatura dei formaggi destinati alla vendita al consumatore.*»

Tale precisazione è introdotta nel documento unico.

5.7. **Altre**

Sono aggiornati i recapiti del servizio competente dello Stato membro e i recapiti del gruppo richiedente. Tale modifica non incide sul documento unico.

Strutture di controllo

In applicazione delle misure in vigore a livello nazionale volte ad armonizzare la redazione dei disciplinari di produzione, sono stati eliminati il nome e le coordinate dell'ente certificatore.

Questa voce riporta ora i recapiti delle autorità competenti in materia di controllo a livello francese, vale a dire l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) e la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Il nome e i recapiti dell'ente di certificazione sono ora consultabili sul sito internet dell'INAO e nella banca dati della Commissione europea.

Tale modifica non incide sul documento unico.

Alla voce sui requisiti nazionali, la tabella dei principali punti da controllare è completata dai nuovi obblighi riguardanti il pascolo. Tale modifica non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«**Emmental français est-central**»

N. UE: PGI-FR-9180-AM01 – 16.4.2021

DOP () IGP (X)

1. **Nome**

«Emmental français est-central»

2. **Stato membro o paese terzo**

Francia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Formaggio a base di latte crudo di vacca, di pasta pressata cotta e salata che presenta occhiature che vanno dalle dimensioni di una ciliegia a quelle di una noce, con un tenore al 45 % come minimo di materia grassa nella materia secca che è di 62 g come minimo per 100 g di formaggio. La pasta si presenta morbida ed elastica. La crosta è dura e secca, di colore che va dal giallo dorato al marrone chiaro. Viene stagionato per un periodo minimo di 12 settimane a partire dal giorno di fabbricazione fino all'uscita dalle cantine.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L'alimentazione di base comprende l'erba, il fieno e il fieno di secondo taglio oltre a tutti i foraggi grossolani che non sono compresi nell'elenco degli alimenti vietati.

Almeno il 50 % della sostanza secca della razione totale è apportato dall'alimentazione di base, anche in periodo di pascolo.

Il pascolo è obbligatorio per almeno sei mesi, al fine di mantenere il legame con i pascoli della zona geografica.

I foraggi che costituiscono l'alimentazione di base delle vacche da latte provengono al 100 % dalla zona geografica.

Durante il periodo del pascolo, ciascuna azienda dispone di almeno 30 are di superficie prativa, per il consumo a fresco, per vacca in lattazione, di cui almeno 20 are sono accessibili dal luogo di mungitura e destinate al pascolo.

Il carico del bestiame da latte dell'azienda deve essere limitato a 1,6 UBA per ettaro di superficie foraggera assegnata alla mandria lattiera, compresi i cereali autoconsumati.

Vengono esclusi i prodotti fermentati onde evitare le contaminazioni da germi butirrici che potrebbero alterare le qualità del formaggio.

Precedentemente e durante la distribuzione, i foraggi secchi destinati alle vacche da latte non devono essere bagnati.

Nel caso in cui alle vacche da latte siano somministrati tuberi o barbabietole, i residui devono essere smaltiti al massimo entro 24 ore dalla distribuzione.

L'alimentazione complementare incorporata nella razione totale distribuita alle vacche da latte non può superare il massimo del 50 % di materia secca della razione totale.

Nell'alimentazione degli animali (alimentazione sia di base che complementare) sono vietati durante tutto l'anno:

- i prodotti insilati, gli alimenti fermentati, i foraggi in balle avvolte da pellicola di plastica che danno origine a condizioni di anaerobiosi;
- gli alimenti che influenzano sfavorevolmente l'odore del latte;
- il siero di latte liquido;
- le vinacce, la frutta, le trebbie e le polpe di bietola disidratate;
- i prodotti provenienti da oli di palma e di palmisti in qualsiasi forma;
- i conservanti del fieno differenti dal cloruro di sodio;
- gli alimenti contenenti materie prime, additivi e coadiuvanti tecnologici derivati da organismi geneticamente modificati.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la trasformazione in formaggi e la stagionatura devono aver luogo nella zona geografica.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

I tipi di presentazione del formaggio sono i seguenti:

- forme intere (da 60 a 130 kg – da 0,70 a 1 metro di diametro - altezza minima ai lati: 14 centimetri) o triangoli (1/4 di forma; 1/8 di forma; ...), blocchi e sezioni trasversali, o
- porzioni e pezzi, o
- mini-porzioni, o
- grattugiato (confezionato in sacchetto, nel quale i filamenti di formaggio grattugiato sono ben distaccati e non agglomerati).

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, l'etichettatura deve comprendere il nome registrato del prodotto e il simbolo IGP dell'Unione europea nello stesso campo visivo.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona geografica comprende i dipartimenti seguenti: Doubs, Haute-Marne, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort, Vosges.

5. **Legame con la zona geografica**

Il legame con l'«Emmental français est-central» poggia sulla qualità specifica del formaggio.

Il bacino tradizionale di produzione dell'«Emmental français est-central» è situato a cavallo di due massicci montagnosi (Vosges e Jura) che formano la regione denominata «Est-central».

Questi rilievi alpini sono caratterizzati da inverni rigidi, da estati calde e relativamente secche e da piogge abbondanti, con un gran numero di giorni in cui si verificano precipitazioni. Il clima è particolarmente favorevole alla produzione di erbe e di fieno di ottima qualità (ricchezza di proteine; profilo in acidi grassi).

I pascoli dell'est-central della Francia sono caratterizzati da una grande diversità botanica e microbica.

Tale diversità è preservata dalle pratiche agronomiche dei produttori di latte, nello specifico grazie al mantenimento dei cicli tradizionali di pascolo e di fienagione.

Le difficili condizioni geografiche e climatiche osservate in questa regione sono all'origine della produzione lattiero-casearia, con la valorizzazione della produzione di pascoli e foraggi.

Nel medioevo la tecnica di produzione delle grandi forme di formaggio consentì di adottare una soluzione per la conservazione dell'abbondante latte estivo nel periodo invernale.

Poco a poco, poiché la fabbricazione di questi formaggi necessita di volumi di latte ingenti (fino a 900 litri di latte per una forma), i produttori si sono organizzati in cooperative nelle quali mettevano in comune il loro latte. L'Est-central è la regione delle «fruitières» vale a dire delle cooperative casearie.

I caseifici sono a tutt'oggi parte integrante del patrimonio regionale in virtù del loro stretto legame con il territorio e contribuiscono al mantenimento di un'attività economica e sociale nei comuni rurali di tale regione della Francia.

L'«Emmental français est-central» è un formaggio a base di latte crudo di vacca, di pasta pressata cotta che presenta occhiature che vanno dalle dimensioni di una ciliegia a quelle di una noce. La pasta si presenta morbida ed elastica. La crosta è dura e secca, di colore che va dal giallo dorato al marrone chiaro. Viene stagionato per un periodo minimo di 12 settimane a partire dal giorno di fabbricazione fino all'uscita dalle cantine. Si tratta di grandi forme intere (da 60 a 130 kg – da 0,70 a 1 metro di diametro – altezza minima ai lati: 14 centimetri).

Queste sono le caratteristiche ricercate durante la selezione finale effettuata dagli stagionatori in base a competenze legate alla tradizione.

La qualità specifica dell'«Emmental français est-central» si basa sull'alimentazione della mandria da latte e l'obbligo di pascolo (sei mesi almeno), che conferiscono all'emmental francese centro-orientale un legame stretto con le varie zone di produzione che costituiscono la regione «Est-central».

L'alimentazione basilare delle vacche da latte proviene esclusivamente dalla zona geografica: erba durante il periodo estivo, fieno e foraggi grossolani durante l'inverno. In tal modo l'alimentazione locale somministrata alle vacche, che è principalmente il risultato del rispetto dei tradizionali cicli di pascolo e fienagione, contribuisce a mantenere la biodiversità dei prati nonché la biodiversità microbica del latte.

La flora dei pascoli e soprattutto la microflora del latte influenzano le caratteristiche organolettiche dell'«Emmental français est-central», che d'altro canto è obbligatoriamente prodotto dal latte crudo. Pertanto il latte proveniente dalle zone prative dell'Est-central si distingue per un tasso di materia proteica elevato, caratteristica essenziale per l'attitudine del latte alla trasformazione casearia.

Il legame con la zona di produzione è peraltro rafforzato dal divieto di utilizzare alimenti fermentati (prodotti insilati, balle di fieno rotonde avvolte da pellicola di plastica) e alimenti complementari a base di piante fragranti (crucifere; ecc.) che possono generare fermentazioni butirriche e acidità nel latte e in seguito nel formaggio e altri aromi e odori sgradevoli per il consumatore.

L'assenza di fermentazione butirrica dovuta alla qualità del latte e l'esistenza di una lipolisi più ridotta dovuta alle condizioni di conservazione del latte raccolto rappresentano quindi punti che permettono una stagionatura più lunga e una migliore conservazione del prodotto.

Queste precauzioni sono fondamentali per una stagionatura in cantine di lunga durata (minimo 12 settimane contro le sei settimane per un emmental francese standard), secondo la tradizione, di forme prodotte dalla trasformazione di latte in formaggi di grandi dimensioni di pasta pressata cotta.

Il processo di stagionatura comporta tre fasi di cui una fase intermedia in cantine calde durante la quale si formano le tipiche occhiature della pasta: ben distaccate, di forma sferica oppure ovale, ben ripartite, regolari e nette, dalle dimensioni di una ciliegia a quelle di una noce.

La proteolisi più pronunciata, indotta dal lungo periodo di stagionatura, spiega la percezione di un gusto tipico, ovvero naturale e fruttato.

Al termine del processo di stagionatura, è compito dello stagionatore selezionare le forme secondo diversi criteri inerenti alle caratteristiche organolettiche dell'IGP «Emmental français est-central», quali le occhiature, la pasta, il gusto e l'odore.

La stagionatura di 12 settimane costituisce, con le caratteristiche intrinseche del latte utilizzato, il fattore determinante delle qualità distintive dell'«Emmental français est-central». La padronanza delle tre fasi di stagionatura, unita al termine di questo periodo a una selezione accurata delle forme da parte degli stagionatori, contribuisce alla peculiarità del prodotto, caratterizzato principalmente da una crosta dura e secca di colore dal giallo oro al marrone chiaro, da una pasta morbida ed elastica e da occhiature che vanno dalle dimensioni di una ciliegia a quelle di una noce.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-17d4b020-03b3-42af-88ee-d9124b73b41b

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT